

PROFESSIONISTI

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 22855**, depositata ieri, **20 ottobre**, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a soffermarsi sul tema della **responsabilità professionale**.

Il caso riguarda una Srl che aveva agito nei confronti del **commercialista** a cui aveva **affidato la tenuta della contabilità sociale**, la **redazione dei bilanci** e delle **dichiarazioni fiscali** della società.

La **società**, infatti, a seguito di un **accertamento fiscale**, aveva dovuto **pagare maggiori imposte**, oltre **interessi e sanzioni**, imputando al consulente la **responsabilità delle irregolarità fiscali e contabili** evidenziate dai **verificatori**.

Ferma restando la **responsabilità del professionista**, **specificamente accertata**, dubbi sussistevano in merito in merito alla **quantificazione del risarcimento**.

Secondo la tesi sostenuta dal professionista, infatti, il danno risarcibile ammontava ad euro 22.994,50, ovvero in misura pari alle **sanzioni irrogate**, tra l'altro **in misura ridotta** alla luce della possibilità di provvedere al pagamento **entro i termini di impugnazione**: evidenziava, a tal proposito, che le **imposte** liquidate sarebbero state comunque **dovute dal contribuente**, indipendentemente dalle irregolarità evidenziate.

Di diverso avviso si mostrava invece la **società**, la quale evidenziava che le **irregolarità contabili** di cui era responsabile il professionista avevano comportato non solo l'irrogazione delle sanzioni, ma anche la **determinazione di maggiori imposte, altrimenti non dovute**.

Il consulente, infatti, **non aveva informato la società della necessità di procurarsi e allegare documentazione più dettagliata** e specifica ai fini della **deducibilità dei costi di pubblicità, rappresentanza e propaganda**. Inoltre, la **deducibilità degli ammortamenti anticipati** era stata esclusa dai verificatori a causa della **mancata compilazione del quadro EC** della dichiarazione

(compilazione che rientrava tra i compiti affidati al professionista).

Da ultimo, la società evidenziava che le **sanzioni ammontavano a ben 62.213** e non al minor importo indicato dal consulente, posto che la stessa **non si era avvalsa della possibilità di pagare tempestivamente le somme dovute**.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la **Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società**, cassando con rinvio la decisione.

Ha ritenuto infatti necessario **approfondire la valutazione in merito al nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del consulente e i suoi obblighi professionali**, richiedendo una verifica sull'imputabilità allo stesso della **mancata indicazione alla società delle caratteristiche che doveva avere la documentazione** ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità e la **mancata corretta redazione del quadro EC**.

Si evidenzia, da ultimo, che la società, con la stessa impugnazione, aveva proposto anche un ulteriore **motivo di ricorso**, connesso al rigetto della domanda di **risarcimento del danno per la mancata riconsegna della contabilità in formato elettronico**, con i dati occorrenti per la produzione degli **elenchi clienti e fornitori**.

Il professionista, infatti, si era limitato a **riconsegnare la documentazione cartacea**, imponendo quindi alla società una **nuova digitazione di tutti i dati contabili**.

Sul punto la Corte di Cassazione si è concentrata esclusivamente sui profili processuali inerenti il **principio di non contestazione**, rigettando, tuttavia, la domanda della società.